

ATTO N. ORD 13

DEL 08/01/2026

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 6

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 2**

OGGETTO: S.P. n. 174 “di Borgaretto” dalla progr. Km 0+487 alla progr. Km 1+084 nel comune di Rivalta di Torino. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di divieto di transito, obblighi e limitazioni per delimitazione di area di cantiere. (Pratica n. 098417 – SMAT SPA – Realizzazione di rete fognaria).

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- la società SMAT SPA deve eseguire lavori di realizzazione di rete fognaria di collegamento Frazione San Luigi e risoluzione di piccole criticità in Villaggio Aurora, lungo la S.P. n. 174 “di Borgaretto” dalla progr. Km 0+487 alla progr. Km 1+084 nel comune di Rivalta di Torino, come dettagliato negli atti autorizzativi;
- per tale intervento la Direzione Viabilità 2 ha rilasciato autorizzazione prot. 29332 del 07/03/2018 e rinnovo con contestuale modifica prot. 17083 del 04/02/2025 (Pratica n. 098417);
- al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, l'impresa appaltatrice I.C.F.A. SRL con nota pervenuta a mezzo pec in data 07/01/2026 (ns. prot. 2064 del 07/01/2026), ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in avvicinamento al cantiere e di divieto di transito per la delimitazione dell'area di cantiere, lungo la S.P. n. 174 “di Borgaretto” dalla progr. Km 0+487 alla progr. Km 1+084 nel comune di Rivalta di Torino, dal giorno 12/01/2026 al giorno 28/02/2026.

Ciò premesso e considerato, al fine di garantire la sicurezza del transito e per consentire l'esecuzione dei lavori richiesti, si rende necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in avvicinamento al cantiere e di divieto di transito per la delimitazione dell'area di cantiere, lungo la S.P. n. 174 “di Borgaretto” dalla progr. Km 0+487 alla progr. Km 1+084 nel comune di Rivalta di Torino, dal giorno 12/01/2026 al giorno 28/02/2026, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

La presenza del cantiere dovrà essere adeguatamente presegnalata a cura e spese della ditta appaltatrice lungo le principali diretrici tra Torino ed il Pinerolese e la Val Sangone, al fine di favorire il transito su percorsi alternativi.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 9 geom. Luigi SAPINO.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in avvicinamento al cantiere e di divieto di transito per la delimitazione dell'area di cantiere, lungo la S.P. n. 174 "di Borgaretto" dalla progr. Km 0+487 alla progr. Km 1+084 nel comune di Rivalta di Torino, dal giorno 12/01/2026 al giorno 28/02/2026, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

La presenza del cantiere dovrà essere adeguatamente presegnalata a cura e spese della ditta appaltatrice lungo le principali direttive tra Torino ed il Pinerolese e la Val Sangone, al fine di favorire il transito su percorsi alternativi.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente: SMAT SPA;
- l'impresa appaltatrice: I.C.F.A. SRL con Responsabile di Cantiere il geom. Salvatore ANELLO (cell. 349 4077572);
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: ing. Andrea MARTIGNONI.

Si richiamano le modalità di esecuzione dell'intervento come da autorizzazione prot. 29332 del 07/03/2018 e rinnovo con contestuale modifica prot. 17083 del 04/02/2025 (Pratica n. 098417).

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città

Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La Sottoscritta ing. Sabrina Bergese responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 08/01/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese